**NOMINA DI SOGGETTO AUTORIZZATO/DESIGNATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - VERIFICA E CONSERVAZIONE GREEN PASS SU RICHIESTA DEL LAVORATORE**

***Ai sensi dell’art. 9 septies D. L. 52/2021 come modificato da D.L 127/2021 convertito in L. 19 novembre 2021 n. 165 e degli artt. 29 e 32 del Reg. (EU) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.***

Il sottoscritto Titolare del Trattamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

Nell’attuazione delle misure urgenti per la sicurezza del lavoro pubblico e privato del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 che integra il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» che impone al datore di lavoro l’obbligo di verificare che i lavoratori, a prescindere dalla natura della relazione collaborativa (lavoro subordinato o collaborazione professionale), siano in possesso della certificazione verde COVID - 19.

Il Green Pass è una certificazione **digitale** e **stampabile** (cartacea) contenente un QR Code emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute allo scopo di attestare una delle seguenti condizioni:

1. Che si è **vaccinati** (a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione);
2. Che si è **risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti**;
3. Che si è **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

Ai sensi dell’art. 9 *septies* comma 5 del D.l 52/2021 come modificato dal D.L. 127/201 al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso della certificazione verde COVID - 19, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano volontariamente la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dall’obbligo di esibire la suddetta certificazione al soggetto designato alla verifica ad ogni accesso al luogo di lavoro o ad ogni controllo a campione.

I soggetti deputati alla verifica e alla conservazione di una copia della certificazione verde COVID- 19, in formato cartaceo o digitale, devono essere autorizzati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio di tali attività, come previsto dagli artt. 29 e 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e dall’art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il quale dispone che il trattamento può essere effettuato da soggetto autorizzato/designato che opera sotto l’autorità diretta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso,

**NOMINA**

[NOME /COGNOME SOGGETTO AUTORIZZATO/DESIGNATO] quale soggetto addetto alla verifica e alla conservazione di una copia della certificazione verde COVID-19, in qualità di soggetto autorizzato/designato al trattamento dei seguenti dati:

* dati anagrafici quale nome, cognome e data di nascita;
* nel caso di soggetto sottoposto a vaccinazione, la Certificazione contiene dati relativi al tipo e alla denominazione di vaccino somministrato, all’ente produttore, all’indicazione delle dosi effettuate, alla data di ultima somministrazione e allo Stato in cui essa è stata eseguita.
* nel caso di soggetto guarito da COVID-19, la Certificazione contiene dati relativi all’indicazione della data dell’ultimo test molecolare negativo e al periodo di validità;
* nel caso di soggetto sottoposto a test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore, la Certificazione contiene dati relativi al periodo di validità.

Il soggetto autorizzato dovrà effettuare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza indicate; inoltre, dovrà rispettare le seguenti istruzioni:

1. trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità per cui sono raccolti, rispettando ogni disposizione vigente in materia di protezione di dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto nel GDPR e nella normativa nazionale di riferimento, con le successive modifiche e/o integrazioni, ivi compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità di Controllo;
2. adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza necessarie a preservare la riservatezza del lavoratore.
3. custodire la copia della certificazione verde COVID – 19, su richiesta del lavoratore. Nel caso in cui si tratti di copia cartacea, la stessa dovrà essere conservata in armadi o cassetti chiusi a chiave e accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati/designati alla verifica; nel caso in cui si tratti di copia digitale la stessa dovrà essere conservata in un apposito file protetto da password e accessibile ai soli soggetti autorizzati/ designati alla verifica, i file digitali dovranno essere crittografati.
4. trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per la verifica e la conservazione di una copia della certificazione verde COVID-19;
5. mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso, non copiando, filmando, trascrivendo, divulgando in alcun modo e in alcun luogo i dati trattati;
6. garantire il rispetto delle disposizioni inerenti alla conservazione dei dati personali contenuti nella certificazione verde;
7. avvisare immediatamente il Titolare del Trattamento di ogni aggiornamento, questione e/o criticità rilevante ai fini della puntuale osservanza della citata normativa in materia di protezione dei dati personali;
8. attivare le necessarie procedure aziendali ed effettuare ogni necessario od opportuno intervento, controllo ed adempimento in modo da garantire, in particolare, il puntuale rispetto ed applicazione delle misure di sicurezza di cui al GDPR ed ai regolamenti e procedure aziendali.

Posto che l’assunzione e adempimento delle norme previste dal presente atto di autorizzazione sono necessari per l’adempimento corretto e conforme delle mansioni oggetto del contratto tra le parti, e ne costituiscono pertanto parte integrante, il corrispettivo è da ritenersi già compreso nel corrispettivo pattuito ai sensi del predetto contratto di lavoro subordinato. Pertanto, l’adempimento delle norme previste dal presente atto di autorizzazione non comporta alcun onere economico ulteriore a carico del Titolare del Trattamento. La presente autorizzazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere per qualsiasi causa, oppure fino a modifica o revoca da parte del Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento tutte le modificazioni e/o integrazioni del presente atto di autorizzazione, funzionali al miglior rispetto di disposizioni di legge, regolamentari ovvero di indicazioni e/o provvedimenti dell’Autorità di Controllo e delle autorità amministrative e/o giudiziarie; tali variazioni saranno immediatamente efficaci al ricevimento e relativa sottoscrizione della copia aggiornata della presente.

Nel caso di inadempimento delle sopra indicate norme ed istruzioni, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro subordinato, o contratto di collaborazione.

Il sottoscritto prende atto di quanto previsto nella presente nomina e dalla normativa vigente ed assume la qualifica di autorizzato/designato del trattamento.

\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_\_/2021 [*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*]

\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_\_/2021 Letto, approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_